LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE "O.M. CORBINO"
Viale Regina Margherita 16 Tel 0931/68072 – Fax 0931/67674
Codice meccanografico: SRPS14000A Codice fiscale: 93079130899
e-mail: srps14000a@istruzione.it pec: srps14000a@pec.istruzione.it
sito web: http://liceocorbinosiracusa.gov.it

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 1

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli art 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297 e dal Decreto Interministeriale n. 44 del l febbraio 200 l.

Art. 2

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno durante l'anno scolastico. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere resa nota con le modalità di cui al successivo art.3. Il Consiglio deve essere convocato inoltre ogni qual volta ne viene fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dalla Giunta.

Art. 3

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

La convocazione del Consiglio deve essere diramata, a cura degli uffici di segreteria, per iscritto o tramite fonogramma o per posta elettronica con ricevuta di ritorno, ai membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno. Nel caso di convocazione per particolari motivi d'urgenza il preavviso deve essere di almeno ventiquattro ore.

Art. 4

FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Nell'avviso di convocazione deve essere espressamente indicato l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nessun argomento può essere trattato in una seduta del Consiglio se non iscritto all'o.d.g. e riportato sull'avviso di convocazione. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l'o.d.g. può essere integrato, anche il giorno prima della seduta, mediante comunicazione ai componenti con le stesse modalità di cui all' art.3. L'o.d.g. deve contenere un numero di argomenti tale che possa essere trattato compiutamente durante una seduta.

Art. 5

SEDE DELLE RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce normalmente nelle sedi della scuola.

Art. 6

PROCESSO VERBALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Di ogni seduta, a cura del segretario, è redatto un processo verbale che viene approvato nella seduta successiva. Ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione. Le richieste di variazione del verbale, se approvate, modificano il testo del verbale oggetto di approvazione. Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicati all'albo della scuola.

Art. 7

FACOLTA' DI PARLARE

Il Consiglio di Istituto può invitare con diritto di parola su questioni specifiche membri esterni al Consiglio stesso

Art. 8

CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI DELLA SCUOLA

Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi collegiali della scuola. Il Consiglio inoltre prende in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee degli studenti e dei genitori.

Art. 9

VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta ma anche al momento di ciascuna votazione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni ufficiali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. l0

DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

I membri del Consiglio, durante l'orario di servizio, possono accedere agli uffici di segreteria per richiedere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. Ogni membro può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta, delle deliberazioni adottate.

Art. n 11

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo. Essi tuttavia hanno diritto di partecipare alla discussione delle materie di cui al precedente comma e di esprimere il loro parere, che deve essere tenuto nella massima considerazione

Art. 12

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dall'art. *5* del D.P.R. n. 416/1974. Le votazioni per l'elezione del Presidente avvengono a scrutinio segreto.

Con successiva votazione è eletto il Vicepresidente (a parità di voti è eletto il più anziano), con l'obbligo di sostituire il Presidente in caso di assenza o suo impedimento.

Ove il Presidente o il Vicepresidente siano assenti, le funzioni di Presidente sono espletate dal consigliere più anziano d'età.

Art. 13

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per favorire una gestione democratica della scuola e nella piena realizzazione dei compiti del Consiglio. Il Presidente convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori.

Art. 14

Le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio. Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio.

Art. 15

Il Presidente ha diritto di disporre dei servizi di segreteria della scuola in ordine alle sue funzioni.

Art.16

ELEZIONE DELLA GIUNTA

Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, di un genitore e di un alunno. Della giunta fanno parte di diritto il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Art. 17

ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché le eventuali variazioni; non ha potere deliberante, prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere

Art. 18

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con 1'indicazione dell'ordine del giorno; le modalità di convocazione sono uguali a quelle previste per le riunioni del consiglio d'Istituto

Art. 19

COMMISSIONI DI LAVORO

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il pill possibile la pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra studenti, genitori, docenti, non docenti.

Art. 20

DECADENZA E SURROGA DEI MEMBRI

I membri eletti decadono dalla carica qualora non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio e non abbiano una valida giustificazione, fatta pervenire al presidente entro *5* giorni lavorativi dalla data della seduta (decreto legislativo 297/94 art 38). Il presidente, qualora accerti che **un** membro non è intervenuto senza giustificazione a tre riunioni, comunica al consiglio la decadenza dalla carica di tale membro e pone all'ordine del giorno della riunione successiva la sostituzione secondo le modalità indicate nell'art 35 del decreto legislativo 297/94. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Art. 21

ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto e può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.